



Comune di Bologna



Il Comune
è Bologna

Quartiere San Donato – San Vitale

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL GIARDINO PUBBLICO DENOMINATO "PIOPPEO MATTEI" (AREA VERDE 128V) CON RELATIVI CAMPI SPORTIVI AD USO LIBERO E DEGLI IMMOBILI IDENTIFICATI AL CATASTO FABBRICATI DI BOLOGNA AL FOGLIO 174 PARTICELLA 2264 SUB 1 SUB 2 E SUB 3, SITI IN BOLOGNA, VIA PROVAGLIA N. 4 (COD. INV. B376) AD ASSOCIAZIONI RIUNITE ISCRITTE IN ELENCO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il Comune di Bologna – Quartiere San Donato-San Vitale, in esecuzione della delibera del Consiglio del Quartiere San Donato-San Vitale O.d.G. n. 32 P.G. n. 337971/2017, ed alla determinazione dirigenziale P.G. n. 356415/2018, intende concedere il giardino pubblico denominato "Pioppeto Mattei" (Area Verde 128V) con relativi campi sportivi ad uso libero e gli immobili identificati al Catasto Fabbricati di Bologna al Foglio 174 particella 2264 sub 1 sub 2 e sub 3, siti in Bologna, Via Provaglia n. 4 (cod. Inv. B376);

Il giardino pubblico denominato “Pioppeto Mattei” con relativi campi sportivi ad uso libero e gli immobili devono essere destinati a favorire sinergie e collaborazioni con le diverse realtà istituzionali e associative del territorio, in quanto sono inseriti in un contesto urbano caratterizzato da un’elevata concentrazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che vive con particolare intensità la complessità sociale derivante dalla convivenza con il continuativo afflusso delle persone straniere richiedenti protezione internazionale, ospitate nel vicino Centro di Accoglienza-Hub regionale di Via Mattei. Nell’area emergono più che in altri luoghi sia le complessità che le difficoltà e le opportunità legate alla convivenza di persone con culture, abitudini e sensibilità differenti, sia le criticità legate alla massiccia fruizione degli spazi pubblici e alla difficoltà di far rispettare le regole di convivenza negli spazi comuni.

Nello specifico, le finalità dell'affidamento riguardano:

1. svolgere progetti di valorizzazione e presidio sociale del giardino, attività ricreative, di aggregazione, culturali, di educazione ambientale, di diffusione delle pratiche sportive in stretta sinergia con il Quartiere San Donato-San Vitale avendo particolare attenzione ad assicurare alla collettività la massima utilità e godimento possibile dell’area. Le attività proposte devono innanzitutto rivolgersi alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi anche attraverso progetti di collaborazione con le scuole e realtà sociali della zona, in un’ottica di integrazione sociale e culturale, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e il decoro urbano dell’area nonché la promozione di un corretto utilizzo dello spazio pubblico;
2. svolgere attività di mediazione sociale e culturale attraverso operatori qualificati, in sinergia con il Quartiere San Donato-San Vitale e con le attività analoghe in essere nel comparto Croce del Biacco-Piazza dei Colori;
3. tutela igienica integrativa giornaliera dell’area verde, integrativa di quanto già ordinariamente svolto dai servizi comunali con relativo smaltimento dei rifiuti e disinfezione per la lotta contro la zanzara tigre;

4. prevedere necessariamente modalità di gestione che garantiscano la vigilanza diurna dell'area, promuovano la vivibilità urbana, il rispetto delle regole di utilizzo dei luoghi pubblici, l'inclusione sociale, l'educazione ambientale e l'attività sportiva, controllando che non vengano svolte attività rumorose per i residenti negli orari non consentiti,
5. utilizzare come propria sede la struttura prefabbricata di Via Provaglia 4;

Il giardino pubblico denominato "Pioppeto Mattei" con relativi campi sportivi ad uso libero e gli immobili costituiscono bene indisponibile e sono così strutturati:

- giardino pubblico con una superficie di 9.441 mq;
- campi sportivi suddivisi in un'area polivalente dedicata al calcio a 5, al basket ed alla pallavolo, con illuminazione, 2 piste in origine destinate al gioco delle bocce per un totale di 1430 mq;
- prefabbricato con una superficie di circa 104 mq., categoria C/4, con servizi, con possibilità di utilizzarlo come sede per lo svolgimento di tutte le attività di gestione integrata.
- prefabbricato con una superficie di circa 25 mq;

La sua composizione complessiva è quella di cui alla planimetria allegata (allegato 1- Planimetria).

Art. 2 - Destinatari dell'avviso pubblico

Stante la complessità delle attività richieste, possono presentare domanda di assegnazione **soltanto** raggruppamenti temporanei **composti da almeno tre soggetti**, di cui almeno il capofila risulti iscritto negli elenchi delle Libere Forme associative, che possono prevedere collaborazioni con il Terzo Settore e che abbiano conferito mandato con rappresentanza ad una di esse, detta "capogruppo", con cui verrà sottoscritta la convenzione.

All'interno di ciascun raggruppamento temporaneo concorrente devono **necessariamente** essere presenti, a pena di esclusione:

- a) un soggetto che svolge istituzionalmente attività sportiva
- b) un soggetto con esperienza di attività di mediazione sociale, culturale nonché di attività aggregative ed educative
- c) un soggetto specializzato in attività di vigilanza e tutela della sicurezza ambientale.

Art. 3 - Modalità di descrizione dei progetti/attività

Il gestore "capogruppo" dovrà assicurare, nel rispetto delle finalità previste all'art.1, per quanto concerne specificamente la gestione del giardino Pioppeto Mattei e delle sue strutture, un progetto integrato, che veda il simultaneo impegno di più soggetti qualificati, in stretta sinergia con il Quartiere San Donato-San Vitale, per il perseguimento di tutti gli obiettivi.

Art. 4 - Criteri di valutazione dei progetti/attività

I progetti saranno valutati, ai fini dell'assegnazione del giardino pubblico con relativi campi sportivi ad uso libero e degli immobili, previa verifica dei requisiti richiesti, da una apposita commissione tecnica nominata e presieduta dalla Direttrice del Quartiere come previsto dall'art. 11 del vigente "Regolamento sui rapporti con le Libere Forme associative".

I progetti qualitativi verranno valutati e selezionati secondo i seguenti criteri:

Livello qualitativo e tecnico organizzativo della proposta, modalità di gestione dell'area e dell'immobile (perseguimento delle finalità di valorizzazione dello spazio e di coinvolgimento della collettività, svolgimento servizio di pulizia, guardiania, controllo e vigilanza dell'area, contrasto del degrado e alla cura del patrimonio pubblico ecc.)	Fino a 40 punti
Interventi migliorativi dello spazio pubblico e degli impianti ad uso libero (cancelli e recinzioni del campo, riqualificazione dell'ex campo da bocce, rete antitopi sottostante l'edificio sub 2, ecc.....)	Fino a 25 punti

Promozione di attività sportive, ricreative ed educative, nella consapevolezza che possono rappresentare uno strumento di formazione e integrazione sociale, particolarmente attrattivo anche per i più giovani e per le persone disabili	Fino a 15 punti
Iniziative miranti alla promozione della convivenza interculturale	Fino a 15 punti
Coinvolgimento di altri soggetti associativi del territorio e/o reti	Fino a 5 punti

Il punteggio massimo attribuibile al progetto qualitativo è pari a 100 punti.

Art. 5 - Modalità di assegnazione

I progetti qualitativi dovranno ottenere un **punteggio minimo di idoneità pari a 60 punti** per la valutazione della qualità del progetto stesso. I progetti qualitativi che non raggiungeranno la soglia minima saranno esclusi dalla selezione.

Al termine della valutazione dei progetti presentati, sarà predisposta una graduatoria che terrà conto del punteggio attribuito al progetto qualitativo. Il giardino pubblico con relativi campi sportivi ad uso libero e gli immobili saranno assegnati al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto per il progetto qualitativo.

Art. 6 - Canone

L'ammontare dei canoni annui di concessione corrispondente al valore locativo annuo di riferimento sono i seguenti:

- immobile (sub 2) € 4.160,00/anno
- immobile (sub 3) € 500,00/anno

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera d) del Regolamento comunale sui rapporti con le libere forme associative, il valore locativo da corrispondere all'Amministrazione potrà subire un abbattimento fino al 100% (fino alla completa gratuità).

La percentuale di abbattimento è calcolata in funzione della valutazione attribuita al progetto complessivo, vale a dire al punteggio del progetto qualitativo nonché alla valutazione di interventi di manutenzione straordinaria/risanamento conservativo/ ristrutturazione presentati nel progetto.

Art. 6 bis - Interventi di manutenzione straordinaria a carico dell'Associazione

Gli immobili necessitano di un intervento **minimo e obbligatorio** di manutenzione straordinaria/risanamento conservativo/ ristrutturazione relativo all'impianto elettrico complessivo per l'edificio sub 2 e sub 3 compreso oneri ed assistenze murarie e di alcuni interventi **complementari e facoltativi**

1. Tinteggiatura prospetti esterni (solo edificio sub 2)
2. rete antitopi nella parte sottostante l'edificio sub 2
3. impianto di climatizzazione.

In esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria/risanamento conservativo/ ristrutturazione come da elaborati di progetto presentati in sede di avviso pubblico è a carico delle Associazioni riunite.

Per la corretta individuazione della classificazione degli interventi si rimanda all'art. 26 del vigente RUE "Repertorio delle opere" punti 2, 3 e 4.

E' richiesta apposita fidejussione a garanzia degli impegni correlati ai lavori o alle opere da eseguire, di importo pari agli stessi e di durata corrispondente a quella della fase di cantierizzazione.

Le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale senza diritto a rimborso alcuno.

La manutenzione straordinaria di quanto realizzato sarà a carico delle Associazioni riunite fino a scadenza contrattuale.

Sarà a carico del gestore "capogruppo" l'ottenimento di tutti i pareri e i titoli autorizzativi necessari

alla realizzazione delle opere, previa l'autorizzazione del Settore Patrimonio in qualità di proprietario.

Art. 7 - Durata dell'assegnazione e cause di cessazione anticipata.

La durata dell'assegnazione del giardino pubblico con relativi campi sportivi ad uso libero e degli immobili, è stabilita in anni quattro rinnovabili per ulteriori quattro tramite atto espresso, e con possibilità di proroga di sei mesi nelle more di un avviso pubblico per la nuova assegnazione o per altre motivate esigenze organizzative. Alla scadenza, il giardino pubblico con relativi campi sportivi ad uso libero e gli immobili, saranno restituiti alla piena disponibilità del Comune, liberi e sgomberi da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al soggetto gestore all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza dell'assegnazione, il soggetto gestore non provveda alla riconsegna del giardino pubblico con relativi campi sportivi ad uso libero e degli immobili liberi e sgomberi da persone e cose, sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

Il soggetto gestore ha la facoltà di recedere con preavviso di mesi tre da comunicarsi al Quartiere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8 - Oneri a carico del soggetto gestore

Saranno a carico del soggetto gestore, oltre il canone:

- a) tutte le spese inerenti la stipulazione della convenzione (bolli, spese di registrazione, ecc.) per l'assegnazione del giardino pubblico con relativi campi sportivi ad uso libero e degli immobili;
- b) l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività e delle opere poste in essere;
- c) l'attrezzatura idonea per qualità e quantità al raggiungimento degli obiettivi previsti;
- d) la manutenzione ordinaria dei prefabbricati e l'esecuzione delle opere di cui all'art. 6 bis. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- e) la tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TA.RI.), da quantificare per l'anno 2018, nonché altri tributi e/o tasse che dovessero essere istituite nel periodo di vigenza della concessione;
- f) l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per rendere e mantenere l'immobile in stato da servire all'uso per cui viene concesso, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria che non costituiscono valorizzazione patrimoniale.
- g) tutte le spese per le volturazioni delle utenze che verranno direttamente intestate;
- h) gli immobili ad oggi utilizzabili per le attività previste all'art. 3, previa esecuzione degli interventi programmati, sono esonerati al momento della sottoscrizione della presente convenzione dall'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) così come indicato dalle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica (D.M. 22 novembre 2012). Il proponente s'impegna a predisporre la redazione della dovuta documentazione, a conclusione dei lavori programmati e a consegnarla tempestivamente al Quartiere. Le spese sostenute per l'ottenimento dell'attestato saranno portate a deduzione della prima rata utile del canone dietro presentazione di nota spesa con allegata regolare fattura quietanziata. L'APE andrà successivamente esposta all'interno dei locali aperti al pubblico ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche.

Art. 9 - Obblighi a carico del gestore

Il gestore dovrà:

- utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione che sarà sottoscritta tra le parti e restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene senza previo assenso del Quartiere;
- non adibire gli spazi concessi o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero non installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza;
- è escluso l'utilizzo del bene per attività o interventi che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o praticino forme di discriminazione. L'inosservanza di quanto dichiarato o del divieto stabilito dal primo periodo del presente comma costituisce causa di decadenza dall'assegnazione;
- presentare annualmente (entro 60 giorni dalla conclusione dell'anno solare) all'Ufficio Affari Istituzionali del Quartiere una relazione dettagliata sulle attività svolte corredata da rendicontazione redatta secondo l'Allegato B - Rendicontazione. La relazione e i documenti di rendicontazione economica/sociale devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto gestore. Il Quartiere potrà richiedere ulteriori dati, informazioni, documentazione, report relativi al bene concesso e alla sua utilizzazione, che il soggetto gestore si impegna a fornire;
- attraverso il proprio sito internet pubblicare lo Statuto e i propri Bilanci, evidenziando in caso di utili, la loro destinazione ed inoltre dovranno essere evidenziate le seguenti informazioni:
 - l'ammontare del supporto fornito dal Comune in via indiretta (ad esempio l'abbattimento del canone);
 - le attività effettivamente svolte e i risultati conseguiti, in relazione a quanto previsto dalla convenzione.

L'utilizzo del logo del Comune e/o del Quartiere San Donato-San Vitale deve essere richiesto e autorizzato.

Inoltre è data la possibilità di inserire le attività svolte sul proprio profilo costituito presso il Sito Iperbole nella sezione Comunità.

Art. 10 - Oneri del Comune di Bologna

Sono a carico del Comune di Bologna gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile ad eccezione di quelli indicati all'art. 6 bis..

Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare: per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Art. 11 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale in riferimento all'area verde

Sono a carico del Comune di Bologna le seguenti attività:

- a) tutela e manutenzione ordinaria dell'area verde;
- b) gli interventi straordinari ed ordinari quali la potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e

- l'abbattimento di alberi morti, ed eventuale loro sostituzione;
- c) la fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (alberi, arbusti, ecc..) e arredi (panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, fontanelle ecc.);
 - d) il controllo statico delle alberature;
 - e) gli oneri relativi ai consumi di energia elettrica per l'illuminazione dell'area;
 - f) gli oneri relativi ai consumi idrici.
- Per quanto ricompreso nel punto c) l'intervento può essere realizzato dal gestore previo accordo con il Comune di Bologna.

Art. 12 - Garanzie

Contestualmente alla sottoscrizione della convenzione il gestore dovrà garantire il puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste mediante presentazione di garanzia fideiussoria a prima richiesta tramite Istituto Bancario o con Impresa di Assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni per un importo minimo pari ad Euro 1165. Tale garanzia dovrà avere validità pari al periodo di durata dell'assegnazione, e dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C.;
- c) l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 C.C..

La garanzia fideiussoria sarà svincolata alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 13 – Responsabilità/Coperture assicurative

Il gestore esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad esso medesimo e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente avviso e a tal fine dovrà stipulare assicurazione R.C.T. (a copertura di eventuali danni arrecati a terzi) con massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per la durata della concessione, ed eventuali altre tipologie di assicurazioni.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il gestore esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che il soggetto gestore stesso dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Quartiere al momento della sottoscrizione della concessione e comunque entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 14 - Cause di risoluzione, decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo del bene oggetto di concessione per pubblica utilità, senza che al gestore nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Quartiere si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa diffida e successiva comunicazione al gestore, in caso di:

- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o

- introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
 - frode dimostrata dal gestore in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
 - accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione del bene oggetto di concessione;
 - grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dal gestore, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza di diritto dell'assegnazione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione per il recupero dei crediti.

Art. 15 - Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Bologna.

Art. 16 - Modalità di presentazione delle richieste di assegnazione

Le richieste di assegnazione del giardino pubblico con relativi campi sportivi ad uso libero e degli immobili, dovranno pervenire in busta chiusa, con l'indicazione del mittente, **entro le ore 12,00 del giorno venerdì 16 novembre 2018, a pena di esclusione**, presentando:

- a) richiesta di assegnazione del giardino pubblico con relativi campi sportivi ad uso libero e degli immobili, redatta sull'apposito modulo Allegato A – Richiesta di assegnazione, sottoscritta dal soggetto capofila, accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dello stesso;
- b) progetto qualitativo compresi gli interventi di manutenzione straordinaria/risanamento conservativo/ ristrutturazione che si intendono realizzare redatto, **in un massimo di 10 pagine**, secondo le modalità indicate al precedente art. 3, sottoscritto dal soggetto capofila richiedente;
- c) curriculum di tutti i soggetti/ associazioni;
- d) il presente avviso siglato in ogni foglio dal legale rappresentante di tutti i soggetti partecipanti, per accettazione;
- e) eventuali lettere di intenti comprovanti le collaborazioni previste.

Le richieste possono essere inoltrate mediante una delle seguenti modalità:

1. mediante corriere privato
2. consegna a mano

Le buste dovranno riportare la seguente dicitura:

“Quartiere San Donato-San Vitale: Partecipazione all'Avviso Pubblico per l'affidamento della gestione integrata del giardino pubblico denominato "Pioppeto Mattei" con relativi campi sportivi ad uso libero e degli immobili siti nel Quartiere San Donato- San Vitale, Via Provaglia n.4,

e pervenire al seguente indirizzo:

Comune di Bologna – Quartiere San Donato-San Vitale – Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
Piazza Spadolini, 7
40127 Bologna

Orari dell'U.R.P.:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,00

- martedì e giovedì dalle ore 8,15 alle ore 18,00

Per la partecipazione al presente avviso è **obbligatorio un sopralluogo** che sarà effettuato il giorno **martedì 6 novembre 2018 dalle ore 9.30 presso** il giardino Pioppeto Mattei Via Provaglia 4.

Si precisa che il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o suo delegato (munito di delega e del documento d'identità del legale rappresentante) dell'associazione/organizzazione capofila.

Le richieste di assegnazione, complete della documentazione allegata, dovranno essere inviate in formato elettronico (pdf), entro 5 giorni successivi alla scadenza del presente avviso all'indirizzo: affariistituzionalisandonatosanvitale@comune.bologna.it.

L'apertura delle buste per la verifica della regolarità della documentazione presentata, avverrà in **seduta pubblica il giorno lunedì 19 novembre 2018 alle ore 9.30** presso la sede del Quartiere San Donato-San Vitale, Piazza Spadolini, 7. La comunicazione della convocazione agli interessati si intende anticipata e sostituita dal presente avviso.

Art. 17 - Informazioni

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al vigente "Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative" approvato con deliberazione O.d.G. n. 187/2005 e ss.mm. e ii..

Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:

- a) l'Albo Pretorio on line del Comune di Bologna, all'indirizzo: <http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf>
- b) la sede dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza Spadolini, 7;
- c) il sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed Avvisi Pubblici e alla pagina del Quartiere San Donato-San Vitale: <http://www.comune.bologna.it/quartieresandonato/>

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi **entro venerdì 9 novembre 2018** al Quartiere San Donato-San Vitale, facendo riferimento all'Ufficio Affari Istituzionali, e-mail: affariistituzionalisandonatosanvitale@comune.bologna.it

Si comunica che i chiarimenti saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed Avvisi Pubblici.

L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di pubblicare sul sito Internet del Comune di Bologna www.comune.bologna.it le informazioni e i documenti relativi ai progetti che hanno usufruito di forme di sostegno.

Art. 18 - Comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/90

Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione.

Si comunica che il responsabile del procedimento è la Direttrice del Quartiere San Donato-San Vitale e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall'avviso pubblico.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

f.to digitalmente la Direttrice
Dott.ssa Anita Guidazzi

Allegato 1 Planimetria

Allegato A Richiesta di assegnazione

Allegato B Rendicontazione

Allegato C Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà